



CITTA' DI PIEVE DI SOLIGO

Provincia di Treviso

ORDINANZA n. 110 del 25-10-2023

Oggetto: **MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO FINO AL 30.04.2024**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. 13.08.2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM₁₀ pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di Giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10.11.2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite e di essere venuta meno al rispetto della Direttiva 2008/50/CE; a questa seguiranno sanzioni per l'Italia;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM₁₀ permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

VISTO il D.M. 02.04.2002 n. 60 che fissa i valori limite di qualità dell'aria per gli agenti inquinanti, tra cui le PM₁₀ (polveri sottili), per i quali il valore limite in 24 h per la protezione della salute umana è di 50 µg/mc (da intendersi come media giornaliera della concentrazione di PM₁₀) da non superarsi più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

VISTA la D.C.R. del Veneto n. 57 del 11.11.2004 che approva il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e la successiva D.G.R. n. 3195/2006 con cui è stata approvata la zonizzazione del territorio regionale in base ai risultati dei monitoraggi;

VISTO il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che:

- fissa il valore limite per la frazione delle polveri sottili dette PM_{2,5}, per le quali il limite è calcolato come media annua da rispettare a partire dal 01.01.2015;
- stabilisce che le Regioni redigano un progetto di riesame della zonizzazione del territorio regionale sulla base dei criteri individuati in Appendice 1 del decreto stesso;

CONSIDERATO che la Regione del Veneto:

- con D.G.R. n. 2130 del 23.10.2012 ha approvato la nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 13.08.2010 n. 155, in ottemperanza alle suddette disposizioni, redatto da ARPAV - Servizio Osservatorio Aria, in accordo con l'Unità Complessa Tutela Atmosfera;
- con D.C.R. n. 90 del 19.04.2016 ha approvato l'Aggiornamento al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti (polveri sottili, idrocarburi policiclici aromatici, biossido di azoto) comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme;
- con D.G.R. n. 836 del 06.06.2017 ha recepito lo "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", c.d. "Accordo Padano" e che tale accordo è stato sottoscritto il 09.06.2017 dal Ministero dell'Ambiente e dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- con D.G.R. n. 1855 del 29.12.2020 ha approvato la "Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del Decreto Legislativo 13.08.2010, n. 155", in vigore dal 01.01.2021;
- con D.G.R. n. 238 del 02.03.2021 ha approvato il "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea" da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano;
- con D.G.R. n. 1089 del 09.08.2021 ha approvato gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure di cui alla precedente D.G.R. n. 238/2021 avente ad oggetto "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea";

RILEVATO che l'Accordo Padano (D.G.R. n. 836/2017) prevede:

- che le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto; il sistema di azioni è modulato su tre gradi di allerta per il PM₁₀ con un sistema "a semaforo" e precisamente:
 - **nessuna allerta - semaforo verde:** nessun superamento misurato nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 µg/mc) della concentrazione di PM₁₀ inferiore a 4 giorni;
 - **livello di allerta 1 - semaforo arancio:** attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 µg/mc) sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
 - **livello di allerta 2 - semaforo rosso:** attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 µg/mc) sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;
- l'ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una e-mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;
- che le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- che i cittadini potranno visualizzare le informazioni ARPAV relative ai livelli di allerta all'indirizzo: <https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>;

VISTE le indicazioni fornite dal C.I.S. nell'incontro del 21.09.2023, in cui è stato illustrato il suddetto Pacchetto di misure straordinarie, e si è deciso di mantenere quanto più uniforme ed

omogenea l'applicazione delle misure del Piano coordinato tra le regioni del Bacino Padano discusso nell'incontro del 05.01.2021 ai fini di una maggiore efficacia delle stesse;

PRECISATO che nell'allegato B "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria per il triennio 2021- 2023" della D.G.R. n. 238/2021 relativamente al Settore Trasporti è prevista una nuova azione di ***"rafforzamento delle limitazioni alla circolazione veicolare previste dall'Accordo di Bacino Padano: introduzione del divieto di circolazione dei veicoli privati fino a Euro 2 compreso, nei Comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti non appartenenti alle zone "Agglomerato". Con durata temporale dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno"***;

RICHIAMATI:

- il Tavolo Tecnico Zonale del 28.09.2023 in cui sono stati invitati i Comuni a redigere le ordinanze di recepimento delle misure illustrate;
- la nota della Provincia di Treviso prot. n. 61893 del 18.10.2023, ricevuta agli atti del Comune di Pieve di Soligo con prot. n. 21027 del 19.10.2023, di Trasmissione verbale del T.T.Z. del 28.09.2023 e di comunicazione esiti del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 21.09.2023;

DATO ATTO che:

- in base alla nuova zonizzazione il Comune di Pieve di Soligo rientra in zona IT0524 "Zona Pedemontana", comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti non appartenenti alle zone "Agglomerato" e pertanto rientra nei Comuni in cui deve essere introdotto il divieto di circolazione, fino al 30.04.2024;
- alla data del 03.10.2023, il valore limite in 24 h per la protezione della salute umana di 50 µg/mc (da intendersi come media giornaliera della concentrazione di PM₁₀) è stato superato nella stazione di riferimento di Conegliano 20 volte dal 01.01.2023 e 24 (4+20) volte dal 01.10.2022;
- suddetto limite è stato superato nella stazione di riferimento di Conegliano 16 volte nel 2022, 15 volte nel 2021, 28 volte nel 2020, 19 volte nel 2019, 14 volte nel 2018, 36 volte nel 2017, 23 volte nel 2016, 39 volte nel 2015, 24 volte nel 2014, 24 volte nel 2013, 32 volte nel 2012, 57 volte nel 2011 e 51 volte nel 2010, con una media aritmetica di 29,07 superamenti per anno;
- il superamento del limite di 35 superamenti nell'arco dell'anno civile del valore limite giornaliero per le polveri sottili PM₁₀ pari a 50 µg/m³ è avvenuto per 4 annualità negli ultimi 13 anni (2010-2011-2015-2017);

VISTI:

- il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm. ed ii. "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 13.08.2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 57 del 11.11.2004 e successivo aggiornamento approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 19.04.2016;
- la D.G.R. n. 836 del 6.6.2017 "Accordo di programma";
- la D.G.R. n. 1855 del 29.12.2020 "Revisione zonizzazione";
- la D.G.R. n. 238 del 02.03.2021 "Pacchetto misure straordinarie";
- la D.G.R. n. 1089 del 09.08.2021 per gli indirizzi operativi relativi alla DGR 238/2021;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

1.- l'istituzione del divieto di circolazione, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 30.04.2024, in tutto il territorio comunale – **ad eccezione** dei tratti delle strade provinciali **S.P. 4** "di Pedeguarda", **S.P. 32** "dei Colli Soligo", **S.P. 34** "Sinistra Piave",

ricadenti entro i confini comunali - **nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30, alle seguenti categorie di veicoli:**

- autoveicoli categorie M e N1 e N2 (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” – C.d.S.) alimentati a **benzina Euro0 e Euro1**;
- autoveicoli categorie M e N1 e N2 (ex art. 54 comma 1 del C.d.S.) alimentati a **gasolio Euro0, Euro1 e Euro2**;
- ciclomotori e motoveicoli due, tre, quattro ruote (ex artt. 52 e 53 del C.d.S.) a due tempi **Euro0**;

1 bis.- l'esenzione dal divieto di cui sopra delle seguenti categorie di veicoli a motore:

- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- b) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a G.P.L. o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente G.P.L. o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio-G.P.L. o a gasolio-gas metano;
- c) autobus adibiti al servizio pubblico di linea, bus turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- d) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- e) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24/07/1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza tra cui, nel caso di isolamento domiciliare fiduciario (per es. COVID-19), l'acquisto di beni di prima necessità, muniti di titolo autorizzatorio;
- f) - veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- g) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- h) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- i) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
- j) veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- k) veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel Piano del commercio su area pubblica del Comune di Treviso;
- l) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;
- m) veicoli appartenenti alle categorie L2 (ciclomotore tre ruote) e L5 (triciclo) riferite al trasporto merci;
- n) tutti i veicoli appartenenti alla categoria N (di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del C.d.S.) classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR n. 495/1992 o ad essi assimilati;
- o) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- p) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- q) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario

di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di autocertificazione del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;

r) veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;

s) veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti;

t) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del C.d.S. (D.G.R. n. 4117/2007) in occasione delle relative manifestazioni;

u) veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;

v) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di conducenti muniti di copia attestazione ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 9.360,00 €;

w) veicoli di categoria N2, N3 afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30;

x) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;

y) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.Lgs. n. 285/92;

z) veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

aa) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;

bb) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;

cc) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;

dd) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;

ee) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza;

ff) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti, arbitri e commissari di gara, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e viceversa e limitatamente ad un'ora prima e dopo l'inizio e fine dell'attività sportiva, muniti di chiara identificazione della società;

2.- che per particolari esigenze non programmabili, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso dalla Polizia Locale;

3.- il presente provvedimento potrà essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;

4.- il Servizio Gestione del Patrimonio e Manutenzioni è incaricato di acquistare ed installare la segnaletica regolamentare conforme al regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, che sarà comunicata dalla Polizia Locale, contestualmente all'individuazione del loro posizionamento lungo le viabilità comunali.

R I C O R D A

l'obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate, degli autoveicoli per soste di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici previsto dall'ordinanza sindacale n. 108 del 19.10.2023;

AVVISA

Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi da parte di ARPAV dei dati della stazione di riferimento evidenzia una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.

Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- *la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/mc e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;*
- *si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/mc nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.*

Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

<https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>

Il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il portale <https://www.comune.pievedisoligo.tv.it> ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.

La Polizia Locale e la Protezione Civile potranno derogare alla presente ordinanza in caso di emergenze concernenti la viabilità ovvero a tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 comma 13-bis del C.d.S. e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso C.d.S.

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e inviata a tutti i sottoelencati soggetti interessati:

- Regione del Veneto;
- Provincia di Treviso - Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale;
- Azienda ULSS2 - Marca Trevigiana;
- ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso;
- MOM - Azienda di Trasporto Pubblico Locale;
- Prefettura di Treviso;
- Carabinieri Forestali - Comando Provinciale di Treviso;
- Stazione dei Carabinieri di Pieve di Soligo.

INFORMA

- che i responsabili del procedimento ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L. 07.08.1990, n. 241 sono:
 - il Comandante del Servizio Polizia Locale Pieve di Soligo per gli aspetti legati al Codice della Strada, dott. Gian Pietro Caronello (Ufficio Polizia Locale tel. 0438.985.346 - Orario su appuntamento – via Battistella, 1 - 31053 Pieve di Soligo TV);

- il tecnico dell'Ufficio Ambiente del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio Pieve di Soligo per gli aspetti ambientali, dott. Giovanni Gardenal (Ufficio Ambiente tel. 0438.985.326
- Orario su appuntamento – piazza Vittorio Emanuele II, 1 31053 Pieve di Soligo TV);
- il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio per gli aspetti inerenti acquisto e posa della prevista cartellonistica, arch. Daniela Bernaus (Ufficio Manutenzioni tel. 0438.985.330 - Orario su appuntamento – piazza Vittorio Emanuele II, 1 31053 Pieve di Soligo TV);
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni o in alternativa, ricorso straordinario ai Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di avvenuta pubblicazione.

Pieve di Soligo, 25-10-2023

Il Sindaco
Soldan Stefano
firmato digitalmente